



Stato: giugno 2021

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (OPTD)

Disposizioni d'esecuzione della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Commento

1 Situazione iniziale

Il 30 ottobre 2019 il Consiglio federale ha trasmesso all'Assemblea federale il messaggio concernente la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD). In occasione della votazione finale del 19 giugno 2020, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno adottato il progetto, che si prefigge di migliorare la protezione sociale dei lavoratori anziani che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, a complemento dei provvedimenti della Confederazione volti a promuovere l'occupazione dei lavoratori anziani. A livello di ordinanza si tratta ora di definire i dettagli dell'attuazione della legge.

Le prestazioni transitorie (PT) sono state concepite rifacendosi alla legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC¹). L'esecuzione sarà affidata agli stessi organi competenti per le prestazioni complementari (PC), vale a dire gli uffici PC.

2 Entrata in vigore della LPTD

La nuova legge deve essere attuata il più rapidamente possibile, ma l'emanazione dell'ordinanza e i lavori di attuazione presso gli organi esecutivi necessitano di un certo tempo. Il calendario è stato pertanto definito in modo che le disposizioni d'ordinanza possano essere approvate dal Consiglio federale nel secondo trimestre del 2021 e che la LPTD possa entrare in vigore il 1° luglio 2021.

3 Commento ai singoli articoli

Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

Capitolo 1: Diritto alle prestazioni transitorie

Articolo 1 **Verifica del diritto alle prestazioni complementari in previsione dell'età ordinaria di pensionamento (art. 3 cpv. 1 lett. b LPTD)**

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b LPTD, il diritto alle PT sussiste fino al momento in cui una persona che ha compiuto i 60 anni di età e ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ha diritto alla riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, se in quel momento è prevedibile che all'età ordinaria di pensionamento avrà diritto alle PC all'AVS.

Capoverso 1

Con questa disposizione si intende evitare che una persona perda il diritto alle PT, perché ha ommesso di far verificare se avrà eventualmente diritto alle PC al momento del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Il presente capoverso chiarisce che spetta agli organi esecutivi verificare d'ufficio per tempo tale diritto. Trattandosi della verifica di un diritto futuro, essa implica incertezze. Questo aspetto è evidenziato con la formulazione «se è prevedibile che un beneficiario di prestazioni transitorie avrà diritto alle prestazioni complementari». Al contempo, ciò significa anche che questo prevedibile diritto è oggetto di una decisione passata in giudicato, la quale non può essere revocata al raggiungimento del momento in questione, ovvero

¹ RS 831.30

l'età ordinaria di pensionamento. Nell'ambito di questa verifica del diritto prevedibile, i beneficiari di PT devono ovviamente adempiere il loro obbligo di collaborare (art. 28 LPG²). Dato che occorre verificare il diritto alle PC, si deve prevedere una disposizione analoga anche nell'OPC-AVS/AI.

Capoverso 2

Questa disposizione serve a impedire un'interruzione del versamento delle prestazioni e a garantire la copertura del fabbisogno vitale, nei casi in cui vi è incertezza riguardo alla prosecuzione del diritto alle PT. Può trattarsi di casi in cui l'importo della rendita del 2° pilastro è incerto, per esempio perché non è ancora chiaro quali interessi frutterà il capitale di vecchiaia. Se il futuro reddito stimato è vicino alla soglia che dà diritto alle PC, l'ammontare esatto della rendita della cassa pensioni può essere fondamentale per la valutazione del diritto alle PC. Se il diritto alle PC al momento dell'età ordinaria di pensionamento non è certo, occorre proseguire il versamento delle PT; l'avente diritto a queste prestazioni è tuttavia libero di decidere se anticipare la riscossione della rendita AVS. Se il diritto alle PT risulta essere estinto, le prestazioni ricevute in eccesso vanno restituite.

Capoverso 3

Nel caso delle persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS non si procede ad alcuna verifica del diritto alle PC in previsione dell'età ordinaria di pensionamento, poiché queste prestazioni non possono essere versate all'estero.

Premessa agli articoli 2–4

Nota redazionale: benché l'ordine degli articoli non corrisponda a quello dell'OPC-AVS/AI, sul piano materiale non vi sono differenze rispetto a quest'ultima, salvo per quanto concerne il capitale computabile del 2° pilastro.

Si tratta delle disposizioni d'esecuzione relative alla soglia di sostanza (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD), che ricalcano quelle in vigore dal 1° gennaio del 2021 nell'ambito delle PC. La differenza tra la disposizione della LPTD e quella della LPC consiste nel fatto che i beneficiari di PT possono disporre soltanto della metà della sostanza consentita ai beneficiari di PC. Le persone sole possono pertanto disporre di una sostanza di 50 000 franchi, le coppie sposate di una sostanza di 100 000 franchi.

Il diritto alle PT sussiste soltanto fintantoché tutte le condizioni di diritto sono adempiute. Può ad esempio capitare che la sostanza di un beneficiario di PT che inizialmente si situava al di sotto della soglia ammessa aumenti in seguito a un'eredità o a un altro evento e superi quindi questa soglia. Di conseguenza, la persona in questione non adempie più tutte le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PT. In tal caso, il diritto alle PT si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza supera la soglia consentita. Questa conseguenza deriva dall'articolo 14 capoverso 2 LPTD e non necessita di ulteriori precisazioni a livello d'ordinanza.

Per la verifica del superamento o meno della soglia di sostanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD ci si basa per principio sulla sostanza considerata per determinare il consumo della sostanza nel calcolo delle PT. Le disposizioni concernenti il calcolo e la valutazione della sostanza netta previste agli articoli 21 capoversi 1 e 2, 22 e 23 sono pertanto applicabili anche per la determinazione della sostanza netta secondo l'articolo 10 capoverso 1 LPTD.

Articolo 2 Soglia di sostanza: momento determinante per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)

Le condizioni di diritto per poter beneficiare delle PT devono essere completamente adempiute soltanto per l'intero periodo in cui le prestazioni sono concesse. La presente disposizione concretizza questo principio per quanto concerne la sostanza: per stabilire se le condizioni relative

² RS 830.1

alla sostanza siano adempite è determinante la sostanza disponibile il primo giorno del mese dal quale le prestazioni vengono richieste.

Articolo 3 **Soglia di sostanza: computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD)**

Per quanto riguarda la soglia di sostanza, l'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD rinvia all'articolo 9a LPC. Questo rinvio si riferisce all'integralità dell'articolo, ragion per cui anche nell'esame del diritto alle PT non si tiene conto degli immobili ad uso proprio per valutare se la soglia di sostanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c LPTD sia superata o meno. La presente disposizione chiarisce che a tal fine non vengono però considerati nemmeno i debiti ipotecari che gravano su tali immobili. Il Consiglio federale si avvale in questo caso della competenza conferitagli dall'articolo 9 capoverso 5 lettera c^{bis} LPC, in base alla quale può disciplinare il computo dei debiti ipotecari per il calcolo della sostanza netta.

Articolo 4 **Soglia di sostanza: computo degli averi di previdenza della previdenza professionale per il calcolo della sostanza netta (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD)**

Questo articolo stabilisce l'importo fino al quale il capitale della previdenza professionale non è computabile per l'esame del diritto alle PT. Questo importo si ottiene nel modo seguente:

al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone che hanno diritto alle PT fino all'età di 65 anni devono poter disporre di un avere di previdenza pari a 26 volte l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, vale a dire a 500 000 franchi. Con un dispendio annuo di 24 000 franchi, questo capitale dovrebbe bastare a una persona sola per un periodo leggermente superiore a 20 anni³, che corrisponde all'attuale speranza di vita degli uomini a 65 anni. Insieme alla rendita AVS, pari a 22 200 franchi⁴, una persona raggiungerà così un reddito annuo sotto forma di rendita pari a 47 000 franchi, ossia un importo leggermente superiore alle spese coperte dalle PT o dalle PC, che ammontano a circa 43 000 franchi all'anno.

La franchigia sul capitale di vecchiaia della previdenza professionale è come di consueto indipendente dallo stato civile, il che significa che nel caso delle coppie sposate ciascuno dei coniugi è considerato singolarmente e la franchigia viene applicata separatamente al rispettivo capitale.

Non si può escludere che in un secondo tempo una persona con un avere di previdenza superiore alla franchigia necessiti comunque di PC. Se deve attingere all'aver di previdenza per garantire il proprio sostentamento non può più continuare la previdenza professionale e deve farsi versare la prestazione d'uscita, perdendo così il diritto alla rendita del 2° pilastro. Può ricevere una rendita soltanto se l'istituto di previdenza offre la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia a quel momento. Dato che la riscossione è anticipata di più anni, la rendita è tuttavia ridotta di conseguenza.

Articolo 5 **Sforzi d'integrazione (art. 5 cpv. 5 LPTD)**

I beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Trattandosi di persone che negli anni precedenti hanno già cercato invano di trovare un lavoro, gli sforzi d'integrazione vanno però intesi in modo più ampio e variato di quanto non si faccia nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. I requisiti concernenti la qualità e la quantità delle prove da fornire sugli sforzi intrapresi non devono dunque essere molto elevati.

³ A causa dell'attuale basso livello dei tassi d'interesse si rinuncia consapevolmente a includere nel calcolo un reddito da interessi.

⁴ Rendita AVS media degli uomini nel 2019, Statistica UFAS 2020.

Vanno riconosciuti non soltanto gli sforzi quali i colloqui di consulenza volontari presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC) o le lettere di candidatura, ma anche e soprattutto quelli che permettono ai beneficiari di PT di rimanere attivi. Gli sforzi d'integrazione nell'ambito delle PT sono molto più ampi di quelli previsti dagli URC. Oltre alla partecipazione ai provvedimenti di integrazione di questi ultimi, vanno pertanto riconosciute, ad esempio, anche le attività seguenti, che tuttavia nessuno può essere obbligato a svolgere:

- volontariato;
- partecipazione a corsi di lingue;
- coaching;
- cura e assistenza a familiari o conoscenti.

Va inoltre osservato che la LPTD non prevede possibilità di sanzione o il computo di un reddito ipotetico qualora non sia fornita la prova di sufficienti sforzi d'integrazione.

Capitolo 2: Importo delle prestazioni transitorie

Sezione 1: Calcolo delle prestazioni transitorie

Articolo 6 *Calcolo delle prestazioni transitorie in caso di separazione del matrimonio (art. 7 cpv. 5 LPTD)*

Questa disposizione stabilisce come devono essere calcolate le PT quando due coniugi sono separati. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 3 capoverso 4 OPC-AVS/AI.

Articolo 7 *Figli di cui non va tenuto conto per il calcolo (art. 7 cpv. 4 LPTD)*

Questa disposizione definisce come procedere per stabilire se un figlio che consegue redditi propri non vada preso in considerazione per il calcolo delle PT oppure vada incluso nel calcolo comune.

Articolo 8 *Adeguamento al potere d'acquisto dello Stato di domicilio (art. 8 LPTD)*

Per l'adeguamento dell'importo della prestazione transitoria annua al potere d'acquisto dello Stato di domicilio ci si basa sull'indice del potere d'acquisto dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Sezione 2: Spese riconosciute

Articolo 9 *Importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone che condividono l'alloggio (art. 9 cpv. 3 LPTD)*

Conformemente all'articolo 9 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale deve determinare le modalità di calcolo dell'importo massimo riconosciuto per la pigione per le persone per le quali è effettuato un calcolo comune della PT annua che condividono l'alloggio con altre persone. Con questa norma di delega il legislatore tiene conto del fatto che questi casi rappresentano forme a metà tra la famiglia e la condivisione dell'alloggio e vanno pertanto disciplinate separatamente. Se tali casi fossero disciplinati dalla disposizione prevista per le persone che condividono l'alloggio, per ogni persona inclusa nel calcolo della prestazione transitoria annua si potrebbe prendere in considerazione l'importo massimo previsto per una persona che vive in un'economia domestica composta da due persone. Le famiglie in questione risulterebbero così nettamente avvantaggiate rispetto a quelle in cui tutti i membri dell'economia domestica sono inclusi nel calcolo della prestazione transitoria annua. Per contro, se si applicassero le disposizioni generali, gli importi massimi riconosciuti per la pigione per le singole persone (o la loro somma per l'intera famiglia) potrebbero essere molto bassi in particolare nel caso di un numero elevato di persone che condividono l'alloggio.

Conformemente alla presente disposizione, per il calcolo della pigione massima riconosciuta per l'economia domestica in questi casi si tiene conto unicamente delle persone incluse nel calcolo comune della prestazione transitoria annua. In compenso, si rinuncia alla divisione della pigione secondo l'articolo 9 capoverso 2 LPTD. Alla persona beneficiaria di PT e ai suoi familiari che condividono l'alloggio si applica quindi lo stesso importo massimo previsto per le famiglie che vivono da sole e i cui membri dell'economia domestica sono tutti inclusi nel calcolo della prestazione transitoria annua.

Articolo 10 *Spese di manutenzione di fabbricati (art. 9 cpv. 1 lett. e LPTD)*

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16 OPC-AVS/AI. Le differenze rispetto all'OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 11 *Importo forfettario per le spese accessorie (art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 lett. d LPTD)*

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16a OPC-AVS/AI. Le differenze sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 12 *Importo forfettario per le spese di riscaldamento (art. 11 lett. e LPTD)*

Si tratta della medesima disposizione dell'articolo 16b OPC-AVS/AI. Le differenze sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 13 *Importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 9 cpv. 1 lett. h LPTD)*

La presente disposizione disciplina sia l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cpv. 1) che il premio effettivo (cpv. 2). Il premio effettivo è il premio che l'autorità di vigilanza secondo la legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie ha approvato per l'assicuratore-malattie, il Cantone e la regione di premi del beneficiario di PT, secondo il suo gruppo di età nonché la franchigia, eventualmente la forma di assicurazione e la copertura contro gli infortuni da lui scelte. Mentre gli importi forfettari annui sono sempre comprensivi della copertura infortuni, quello effettivo tiene conto di quest'ultima solo se la persona ha assicurato tale rischio tramite l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se la persona ha stipulato un'assicurazione con franchigia opzionale o con scelta limitata del fornitore di prestazioni, nel calcolo della prestazione transitoria annua è quindi riconosciuto

quale spesa unicamente il premio corrispondente. I premi per le assicurazioni complementari sono esclusi dal calcolo della prestazione transitoria annua.

Articolo 14 *Ripartizione dei Comuni in regioni per la pigione (art. 9 cpv 4 LPTD)*

Capoverso 1

Questo capoverso definisce la regione 1. Fondata sulla categoria 111 «Città nucleo di un grande agglomerato» della tipologia dei Comuni 2012 (25 tipi di Comune), essa comprende i cinque grandi centri di Berna, Basilea, Zurigo, Losanna e Ginevra⁵.

Capoverso 2

Questo capoverso definisce le regioni 2 e 3, fondandosi sulla tipologia urbano-rurale 2012. Rispetto alla precedente ripartizione vi sono relativamente pochi spostamenti di Comuni, principalmente dalla regione rurale a quella urbana, il che riflette la crescente tendenza all'urbanizzazione.

La tipologia urbano-rurale 2012 contempla tre categorie: urbana, intermedia e rurale. Per ripartire i Comuni tra le regioni 2 e 3, i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia» sono stati attribuiti alla regione 2 (fatta eccezione per i cinque grandi centri), mentre i Comuni della categoria «rurale» sono stati classificati nella regione 3. Questa tipologia si presta bene, poiché attribuisce i «Comuni di un centro rurale» alla regione 2. Questi Comuni presentano generalmente una maggiore densità di popolazione e dunque anche pigioni più elevate. I «Comuni periurbani di bassa densità» sono invece classificati nella categoria «rurale». Questa attribuzione è sensata per una ripartizione in cui è determinante l'ammontare delle pigioni, poiché probabilmente ne tiene più adeguatamente conto.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dovrà informarsi presso l'UST sulle fusioni di Comuni e sugli eventuali passaggi da una regione a un'altra che ne derivano. L'UST gestisce un elenco delle fusioni di Comuni. La ripartizione territoriale in livelli geografici viene rivista ogni dieci anni circa.

Articolo 15 *Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione (art. 9 cpv. 6 LPTD)*

Conformemente all'articolo 9 capoverso 6 LPTD, i Cantoni possono chiedere una riduzione o un aumento fino al 10 per cento degli importi massimi per la pigione in un Comune. Una richiesta di riduzione è però accolta solo se e fintantoché la pigione del 90 per cento dei beneficiari di PT è coperta dagli importi massimi.

Capoverso 1

Il Dipartimento federale dell'interno stabilisce in un'ordinanza dipartimentale l'ammontare della riduzione o dell'aumento dell'importo massimo per la pigione per i Comuni in questione al più tardi alla fine di ottobre dell'anno precedente.

Capoversi 2 e 3

Il Cantone deve allegare alla richiesta la prova dell'adempimento di questa condizione. Se per mancanza di risorse tecniche o di personale non è in grado di farlo, deve illustrare i motivi per i quali chiede una riduzione o un aumento nel Comune in questione. Una breve motivazione va fornita anche in caso di richiesta di aumento. La richiesta va presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente, affinché si disponga di abbastanza tempo per esaminarla. L'UFAS verifica se sia possibile accogliere la richiesta.

⁵ UST, Tipologia dei Comuni e tipologia urbano-rurale 2012, Neuchâtel 2017, pag. 5, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/grundlagen/raumgliederungen.assetdetail.2543325.html>.

Sezione 3: Redditi computabili

Articolo 16 *Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza* (art. 11 lett. c LPTD)

Questa disposizione corrisponde in gran parte all'articolo 23 OPC-AVS/AI, ma nell'ambito delle PT è stata inserita nella sezione «Redditi computabili». La differenza rispetto all'OPC-AVS/AI sta nel fatto che per il primo calcolo dei redditi e della sostanza nel quadro della prestazione transitoria annua è determinante il mese dell'inizio del diritto alle PT. In questo modo si può tenere conto della riduzione dei redditi conseguente all'interruzione del versamento delle indennità giornaliere dell'AD e dell'eventuale maggior consumo della sostanza derivante da questa riduzione dei redditi.

Per le PT correnti, sono determinanti – come nell'ambito delle PC – i redditi dell'anno precedente e la sostanza al 1° gennaio dell'anno di riscossione. Tuttavia, per il computo dei redditi è fatto salvo il caso di un anno di riscossione incompleto (cpv. 2): in questo caso i redditi conseguiti prima dell'inizio del diritto alle PT non vanno considerati.

Articolo 17 *Calcolo del reddito da attività lucrativa* (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Questa disposizione spiega come calcolare il reddito da attività lucrativa e quali deduzioni si possono applicare. Il reddito da attività lucrativa può essere sia quello dell'avente diritto che quello del coniuge. La disposizione corrisponde a quella dell'articolo 11a OPC-AVS/AI.

Articolo 18 *Valutazione del reddito in natura* (art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 11 capoverso 1 OPC-AVS/AI, stabilisce che per la valutazione del reddito in natura ci si basa sulle regole dell'AVS.

Articolo 19 *Determinazione del valore locativo e del reddito proveniente dal subaffitto* (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 12 OPC-AVS/AI, stabilisce che per la valutazione del valore locativo ci si basa sui criteri della legislazione fiscale cantonale. In mancanza di disposizioni in materia, sono applicabili quelli previsti per l'imposta federale diretta.

Articolo 20 *Computo del valore annuo in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione* (art. 10 cpv. 1 lett. b LPTD)

Questa disposizione, che corrisponde a quella dell'articolo 15e OPC-AVS/AI, stabilisce come procedere in caso di rinuncia a un usufrutto o a un diritto di abitazione. Le differenze rispetto all'OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 21 *Calcolo della sostanza netta* (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)

Questo articolo disciplina le modalità di calcolo della sostanza netta determinante per il calcolo della prestazione transitoria annua. I primi tre capoversi corrispondono alle disposizioni dell'articolo 17 OPC-AVS/AI, con alcune differenze di natura redazionale. Il capoverso 4 stabilisce una differenza rispetto alle PC per il calcolo della sostanza netta determinante. Essa è necessaria in considerazione dello scopo delle PT di preservare l'avere di previdenza.

Capoverso 4

Diversamente da quanto previsto per la soglia di sostanza e quindi per la nascita del diritto, dove il capitale che supera un determinato importo è computato quale sostanza, il capitale di vecchiaia della previdenza professionale non può essere computato nella sostanza ai fini del calcolo delle PT. Le PT hanno infatti lo scopo di preservare la previdenza per la vecchiaia delle

persone che ne beneficiano. L'entità della loro previdenza non deve pertanto ridursi nel periodo che va fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ordinarie.

Viceversa, questa disposizione implica anche che il capitale di vecchiaia del coniuge senza diritto alle PT vada computato, se quest'ultimo può disporne.

Articolo 22 *Valutazione della sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)*

I capoversi 1 e 2 corrispondono ai capoversi 1 e 4 dell'articolo 17a OPC-AVS/AI. Le differenze rispetto all'OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Capoverso 4

In base a questa disposizione i Cantoni che per la valutazione di immobili applicano il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale invece del valore venale possono applicare la disposizione d'esecuzione cantonale dell'articolo 17 a capoverso 6 OPC-AVS/AI anche per le PT. In questo modo si può evitare che i Cantoni debbano legiferare due volte per la stessa fattispecie.

Articolo 23 *Computo delle rendite vitalizie con restituzione quale sostanza (art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Questa disposizione corrisponde all'articolo 15c OPC-AVS/AI.

Articolo 24 *Rinuncia a parti di sostanza. Principio (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)*

La nozione di rinuncia alla sostanza secondo l'articolo 13 capoverso 3 LPTD include anche il caso in cui una persona abbia speso una parte consistente della propria sostanza in breve tempo senza un valido motivo. La presente disposizione stabilisce pertanto che può essere computata una rinuncia in due casi:

- se una persona aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione (lett. a); o
- se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 13 capoverso 3 LPTD (lett. b).

La lettera a sancisce la prassi delle PC, fondata sulla giurisprudenza⁶. Di conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie, come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Articolo 25 *Importo della rinuncia in caso di alienazione (art. 13 cpv. 2 LPTD)*

Il capoverso 1 alla disposizione dell'articolo 17a capoverso 5 OPC-AVS/AI (valutazione della sostanza). Per ragioni sistematiche, nella presente ordinanza questo capoverso figura sotto le disposizioni in materia di rinuncia alla sostanza, ma questo non comporta alcuna differenza materiale rispetto all'OPC-AVS/AI.

⁶ Cfr. tra l'altro DTF 122 V 394.

Articolo 26 **Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza**
(art. 13 cpv. 3 LPTD)

Capoversi 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese effettive del beneficiario (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il dispendio consentito. Il calcolo viene effettuato separatamente per ogni anno del periodo da considerare ed è pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000 franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 13 cpv. 3 LPTD), in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, è dunque consentito un dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza è di 140 000 franchi, per quell'anno è ammesso un dispendio di 14 000 franchi ecc. I singoli importi annui sono sommati per determinare il valore complessivo del dispendio consentito.

Capoverso 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente superato.

Lettera a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza che viene computata ogni anno come reddito nel calcolo delle PT (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD). Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PT versate. Per poter provvedere al proprio sostentamento, un beneficiario di PT deve quindi utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato. Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza e il beneficiario di PT non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 24 lettera b.

I contributi di solidarietà ricevuti in virtù della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 possono essere impiegati liberamente e non vengono considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia alla sostanza.

Lettera b

Secondo quanto stabilito nell'articolo 13 capoverso 3 LPTD, il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della sostanza consentito può essere superato. I validi motivi sono enumerati esaustivamente sotto questa lettera.

Numeri 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio della sostanza. Il beneficiario deve provare che le sue spese superiori alla soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

Lettera c

Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. Sono considerate perdite di sostanza involontarie soltanto quelle non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario di PT, quali ad esempio le perdite impreviste in borsa o derivanti dal mancato rimborso di un credito. Queste perdite devono essere comprovate dal beneficiario di PT.

Lettera d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima di una lesione della personalità o di un reato possono essere impiegate a discrezione dal beneficiario, il quale non deve temere che il fatto di spendere queste somme comporti una riduzione delle PT.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di riparazione morale non sono presi in considerazione per il calcolo della rinuncia alla sostanza.

Articolo 27 **Computo della sostanza cui si è rinunciato** (art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

Questo articolo corrisponde all'articolo 17e OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 precisa che l'importo computabile delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata secondo l'articolo 13 capoverso 2 LPTD sia la rinuncia alla sostanza dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 13 capoverso 3 LPTD.

Capitolo 3: Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità

Premessa

Diversamente dalle spese di malattia e d'invalidità dei beneficiari di PC, quelle dei beneficiari di PT sono assunte dalla Confederazione. Spetta pertanto al Consiglio federale emanare le relative disposizioni d'esecuzione. Queste ricalcano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), quando le spese di malattia e d'invalidità nell'ambito delle PC erano a carico della Confederazione (ordinanza del 29 dicembre 1997⁷ sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari [OMPC]), ma tengono anche conto delle regole vigenti a livello cantonale.

Articolo 28 **Momento determinante per il rimborso** (art. 17 cpv. 1 LPTD)

Capoverso 2

Questa disposizione serve a evitare che in caso di estinzione del diritto alle PT venga negato il rimborso di spese insorte o prestazioni fornite in un momento in cui il diritto ancora sussisteva (art. 5 LPTD), ma che sono state fatturate dopo la sua estinzione.

Articolo 29 **Entità del rimborso e relazione con le prestazioni di altre assicurazioni** (art. 17 cpv. 3 LPTD)

Conformemente all'articolo 17 LPTD, le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate, per quanto non siano superati i seguenti importi massimi:

- l'importo massimo delle PT (PT annua e rimborso delle spese di malattia e d'invalidità) secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPTD;
- l'importo massimo delle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare, che secondo l'articolo 17 capoverso 2 LPTD è pari a 5000 franchi all'anno per le persone sole e a 10 000 franchi per le coppie sposate e per le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.

La presente disposizione chiarisce inoltre che questo rimborso è sussidiario rispetto a quelli di altre assicurazioni.

⁷ RS 831.301.1

Articolo 30 *Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità insorte all'estero (art. 17 cpv. 3 LPTD)*

Questo articolo disciplina il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità insorte all'estero. Tuttavia, conformemente alle norme di coordinamento europee, per i beneficiari di PT domiciliati in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS il rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia non è esportabile. I beneficiari di PT domiciliati all'estero non hanno pertanto diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

Articolo 31 *Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non va tenuto conto per il calcolo (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 18 lett. b LPTD)*

Questo articolo, che corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 19 OPC-AVS/AI, disciplina il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità per i figli di cui non va tenuto conto per il calcolo delle PT conformemente all'articolo 7 capoverso 4 LPTD.

Articolo 32 *Rimborso delle spese per cure dentarie (art. 17 cpv. 1 lett. a LPTD)*

Capoversi 2–4

Le spese per cure dentarie vanno calcolate e rimborsate secondo le tariffe AINF/AM/AI. Attualmente i dentisti svizzeri possono commissionare prestazioni odontotecniche all'estero. Conformemente ai vigenti contratti relativi alla tariffa summenzionata, i dentisti devono indicare su un'unica fattura le prestazioni odontotecniche e le proprie prestazioni odontoiatriche. Per limitare il potenziale di abusi, il capoverso 3 stabilisce che per il rimborso di prestazioni odontotecniche commissionate all'estero possono essere fatturati soltanto i costi derivanti dalla produzione del prodotto (costi di produzione). Questi devono corrispondere al livello dei prezzi dello Stato di produzione.

Articolo 33 *Rimborso delle spese per diete (art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)*

Secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera b LPTD, i beneficiari di PT hanno diritto al rimborso delle spese per diete. Per le spese supplementari comprovate per diete prescritte da un medico è versato loro un importo forfettario annuo di 2100 franchi. Questo importo si rifà alla previgente OMPC ed è stato mantenuto dalla maggior parte dei Cantoni.

Articolo 34 *Rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura (art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD)*

Questa disposizione disciplina il rimborso delle spese di trasporto al più vicino luogo di cura in caso di urgenza, di trasferimento indispensabile o di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Secondo il capoverso 2, secondo periodo, se a causa del suo danno alla salute una persona necessita di un mezzo di trasporto diverso dai mezzi pubblici (p. es. un taxi per disabili o la propria auto), le relative spese sono rimborsate.

Articolo 35 *Rimborso delle spese per i mezzi ausiliari (art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD)*

Per principio, le spese per i mezzi ausiliari devono essere sostenute nella misura del possibile dall'assicurazione invalidità. Dato che i beneficiari di PT devono proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro, devono essere rimborsati loro anche i mezzi ausiliari che l'assicurazione invalidità rimborsa soltanto in caso di esercizio di un'attività lucrativa. Inoltre sono rimborsate le spese di istruzione all'uso, di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari nonché le spese d'uso e di manutenzione.

Articolo 36 *Rimborso della partecipazione ai costi (art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)*

Capoverso 1

Secondo l'articolo 64 in combinato disposto con l'articolo 24 della legge federale del 18 marzo 1994⁸ sull'assicurazione malattie (LAMal), gli assicurati devono farsi carico dei costi della franchigia e dell'aliquota percentuale. L'importo della franchigia è opzionale, mentre l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale ammonta a 350 franchi per i figli che non hanno ancora compiuto 18 anni e a 700 franchi per gli adulti (art. 93 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 103 cpv. 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁹ sull'assicurazione malattie [OAMal]). La partecipazione ai costi (franchigia e aliquota percentuale) è rimborsata conformemente all'articolo 17 capoverso 1 lettera e LPTD.

Capoverso 2

Il rimborso della franchigia e dell'aliquota percentuale ammonta al massimo a 1000 franchi all'anno, il che corrisponde alla partecipazione massima con la franchigia di 300 franchi e con l'importo massimo di 700 franchi all'anno per l'aliquota percentuale del 10 per cento. I beneficiari di PT che scelgono una franchigia più elevata sono dunque equiparati a quelli con la franchigia di 300 franchi.

Capitolo 4: Procedura e contenzioso

Sezione 1: Procedura

Articolo 37 *Esercizio del diritto (art. 19 cpv. 1 LPTD)*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente all'articolo 20 OPC-AVS/AI. Nei capoversi 1 e 2 sono state apportate modifiche redazionali, che non hanno però alcuna ripercussione materiale.

Il capoverso 3 stabilisce la competenza per le persone domiciliate in uno Stato membro dell'UE o dell'AEELS.

Articolo 38 *Durata di trattamento*

Questo articolo corrisponde all'articolo 21 OPC-AVS/AI.

Articolo 39 *Arrotondamento degli importi versati*

In linea di massima, gli importi mensili della PT annua vanno arrotondati al franco superiore.

Articolo 40 *Versamento alle coppie sposate*

Questo articolo si rifà alla disposizione dell'articolo 21b OPC-AVS/AI e stabilisce le modalità di versamento delle PT alle coppie sposate.

Articolo 41 *Versamento all'estero*

Questa disposizione, che riprende la procedura dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) per il versamento all'estero delle prestazioni del 1° pilastro, serve a garantire la certezza del diritto e a evitare equivoci. Le oscillazioni dei corsi delle divise possono sempre causare reclami o richieste di spiegazioni. Questa disposizione ha quindi anche una funzione esplicativa.

⁸ RS 832.10

⁹ RS 832.102

Articolo 42 *Versamento di arretrati*

Questo articolo corrisponde all'articolo 22 capoversi 4 e 5 OPC-AVS/AI. Il capoverso 1 stabilisce che, se un ente assistenziale pubblico o privato ha concesso anticipi in attesa dell'assegnazione delle PT, in caso di versamento retroattivo di tali prestazioni queste possono essere versate direttamente all'ente in questione a titolo di rimborso per gli anticipi concessi. Le differenze nel capoverso 2 della versione tedesca rispetto alla disposizione dell'OPC-AVS/AI sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 43 *Obbligo di informare*

Questo articolo corrisponde all'articolo 24 OPC-AVS/AI. Le modifiche rispetto a quest'ultimo sono di natura prettamente redazionale.

Articolo 44 *Modifica della prestazione transitoria annua*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 25 OPC-AVS/AI. Per quanto concerne le PT, è però modificato in modo tale che il riesame delle prestazioni (adeguamento al potere d'acquisto) sia richiesto anche in caso di trasferimento del domicilio in uno Stato dell'UE o dell'AELS.

Articolo 45 *Competenza in caso di cambiamento di domicilio*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 54a capoverso 4 OPC-AVS/AI, ma è collocato diversamente e presenta alcune modifiche redazionali. Dato che i beneficiari di PT ricevono l'intero importo della prestazione (incluso il premio dell'assicurazione malattie), nel loro caso non è necessario alcun coordinamento con la riduzione dei premi e il premio dell'assicurazione malattie.

Articolo 46 *Vertenze in materia di comunicazione di dati*

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 27b OPC-AVS/AI.

Articolo 47 *Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati*

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 27c OPC-AVS/AI.

Articolo 48 *Conservazione degli atti*

Questa disposizione, che si rifà sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 29 capoverso 2 OPC-AVS/AI in combinato disposto con l'articolo 156 capoverso 2 OAVS, stabilisce che l'UFAS può emanare prescrizioni sulla conservazione, consegna e distruzione degli atti. Il pre-vigente articolo 29 capoverso 1 OPC-AVS/AI sulla gestione degli atti non è stato ripreso. È quindi applicabile l'articolo 46 LPGa in combinato disposto con l'articolo 8 della relativa ordinanza.

Articolo 49 *Indicazione separata delle prestazioni assicurative o assistenziali cantonali nel calcolo e nella decisione*

Questo articolo corrisponde sostanzialmente alla disposizione dell'articolo 29 capoverso 3 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche di natura redazionale.

Sezione 2: Contenzioso

Articolo 50

Questo articolo corrisponde alla disposizione dell'articolo 38 OPC-AVS/AI, con alcune modifiche di natura redazionale.

Capitolo 5: Finanziamento

Premessa

A differenza delle PC, le PT sono finanziate interamente dalla Confederazione. Nell'ambito delle PT i Cantoni coprono le spese di amministrazione, ma non sono tenuti a prefinanziare le spese per le prestazioni medesime. Queste peculiarità vanno tenute in considerazione nell'ambito del finanziamento delle PT, che deve essere quindi impostato in modo tale da non rendere necessaria l'emanazione di ulteriori atti normativi cantonali per la sua esecuzione.

Le PT sono finanziate mediante anticipi versati in linea di massima agli organi esecutivi. Un'eventuale differenza viene compensata con gli anticipi futuri, in base ai conteggi inoltrati.

Articolo 51 *Anticipi*

Per garantire che gli organi esecutivi dispongano di fondi sufficienti per il finanziamento delle PT, gli anticipi sono versati di regola quattro volte all'anno, direttamente agli organi esecutivi. Questa disposizione permette di adeguare la frequenza annua degli anticipi, ad esempio in caso di stabilizzazione delle nuove richieste da parte di beneficiari di PT. Per garantire la copertura di spese imprevedute per il finanziamento delle PT, gli organi di cui ai capoversi 1 e 2 possono richiedere pagamenti supplementari.

L'importo degli anticipi è stabilito in base alle spese già note e a quelle ulteriormente attese nonché alla statistica sulla disoccupazione della Segreteria di Stato dell'economia per l'anno civile corrente.

Il Cantone di Zurigo ha delegato ai Comuni la determinazione e il versamento delle PT (art. 19 cpv. 1 LPTD in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 2 LPC). In questi casi il versamento degli anticipi agli organi esecutivi (comunali) non è fattibile. Pertanto, il capoverso 2 prevede che i Cantoni designino un organo cui versare gli anticipi, che è anche responsabile per il conteggio.

Articolo 52 *Conteggio*

Questa disposizione stabilisce le modalità secondo cui l'UFAS conteggia gli anticipi per anno civile. L'Ufficio fissa l'importo per le PT sulla base dei conteggi inviati dagli organi di cui all'articolo 51 capoversi 1 e 2. Un'eventuale differenza tra gli anticipi versati e il conteggio viene compensata con gli anticipi dell'anno civile successivo. Questa procedura consente di evitare la restituzione all'UFAS di anticipi ricevuti in eccesso.

Capitolo 6: Compiti degli organi esecutivi, vigilanza e statistica

Art. 53 **Prevenzione dei doppi pagamenti**

Questo articolo stabilisce che gli organi esecutivi devono prendere i provvedimenti necessari per evitare il doppio pagamento di PT per uno stesso periodo. Questo è particolarmente importante nel caso di nuove richieste dovute a un cambiamento di domicilio.

Art. 54 **Riesame periodico**

Questo articolo disciplina la frequenza con la quale gli organi esecutivi dovranno riesaminare le condizioni economiche dei beneficiari di PT.

Articolo 55 **Vigilanza e statistica**

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all'articolo 55 OPC-AVS/AI.

L'articolo disciplina la trasmissione di dati tra gli organi esecutivi, l'UCC e l'UFAS. Fino all'istituzione di un registro delle PT, la sorveglianza e la statistica andranno svolte con i mezzi a disposizione. Qualora la Confederazione intenda rilevare dati al di fuori dell'Amministrazione federale, questi vanno anonimizzati (art. 22 cpv. 1 LPD). Gli organi esecutivi forniscono i dati all'UCC, che li trasmette anonimizzati all'UFAS.

Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Articolo 28 capoverso 6 **Calcolo dei contributi**

Con questa disposizione si precisa che le prestazioni secondo la LPTD, come quelle secondo la LPC, sono considerate quale reddito minimo ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera b della legge del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I beneficiari di tali prestazioni versano quindi soltanto il contributo minimo AVS/AI/IPG. Nel contempo è stralciata la deroga per le persone le cui spese sono leggermente inferiori ai redditi, che si è rivelata impraticabile.

L'ordinanza del 15 gennaio 1971¹¹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Articolo 10a **Verifica del diritto a prestazioni complementari per le persone che ricevono prestazioni transitorie**

Si tratta di una disposizione analoga all'articolo 1 capoverso 1 LPTD. Poiché occorre verificare il diritto alle PC in previsione dell'età ordinaria di pensionamento, anche nell'OPC-AVS/AI si deve stabilire che questa verifica va effettuata d'ufficio.

L'ordinanza 21 del 14 ottobre 2020¹² sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI è modificata come segue:

per poter applicare anche alle PT l'ordinanza, che prevede l'adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale nelle PC all'evoluzione dei prezzi e dei salari, occorre completare il titolo, l'ingresso e l'articolo 1.

¹⁰ RS 831.301

¹¹ RS 831.301

¹² RS 831.304

4 Ripercussioni finanziarie

Le disposizioni della presente ordinanza non causano costi supplementari rispetto a quelli già risultanti dalla LPTD.

I costi per le PT avranno un andamento progressivo. Poiché le prestazioni sono concesse unicamente a persone il cui diritto alle indennità di disoccupazione si è esaurito dopo l'entrata in vigore della legge, le ripercussioni finanziarie si faranno sentire pienamente soltanto dopo qualche anno. Si stima che a quel momento le persone beneficiarie saranno 3400, per un costo di circa 150 milioni di franchi a carico della Confederazione. Le spese di amministrazione saranno coperte dai Cantoni.